

Pubblicata Albo Pretorio in data 07/10/2014  
N° 416

# Comune di Santopadre

PROVINCIA DI FROSINONE

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N° 14 DEL 30/09/2014 alle ore 18,00

### ADUNANZA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote**

All'appello risultano

	PRESENTI	ASSENTI
GIAMPIERO FORTE	X	
ROBERTO ARGO	X	
STEFANO CAPUANO	X	
GIANFRANCO D'AGUANNO	X	
ROCCO DEI CICCHI		X
ANTONIO DI SOTTO	X	
ANTONIO GRECO	X	
ROCCO MARCUCCILLI	X	
TONINO DI RUZZA DI RUZZA	X	
STEFANO SERA	X	
MARCO ZAGAROLI	X	
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giovanni Battista Iaconelli, essendo legale il numero degli intervenuti il Dr. Giampiero Forte assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che si tiene in forma pubblica.

## OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA LA Delibera di Giunta Comunale n° 71 del 17/09/2014 avente per oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014"

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 22 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la **IUC** si compone dell'Imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (**IMU**) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede :

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva dello Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale **D**, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con la possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012, n. 228.

CONSIDERATO quindi che anche nel 2014 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote **IMU** sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter confermare le aliquote IMU già applicate per l'anno 2013 (giusta Delibera Consiglio Comunale n° 6 del 29/11/2013), con l'unica eccezione per l'aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale **D** la cui aliquota è aumentata del 0,2 per cento, per compensare, almeno parzialmente, il minor gettito conseguenza della disposizione normativa che riserva alla Stato il gettito calcolato sull'aliquota base del 7,6 per cento;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al

31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile,

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Illuminazione pubblica consumo e manutenzione	€ 49.000,00
Manutenzione ordinaria viabilità, verde pubblico, beni demaniali, ecc...	€ 68.000,00
Servizi di polizia locale	€ 58.000,00
Servizio di protezione civile	€ 4.000,00
servizi cimiteriali	€ 10.000,00
TOTALE	€ 189.000,00

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 prevede che nel 2014, i Comuni possano decidere (comma 651 della suddetta L. 147/2013) di applicare la TARI commisurando le tariffe ai criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 mantenendo in sostanza le stesse modalità applicative della Tares inizialmente prevista dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 "Decreto Monti", ovvero possano utilizzare (comma 652 della L. 147/2013) per la determinazione delle tariffe dei criteri alternativi, basati sul rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, introducendo in questo modo una disciplina del tutto analoga a quella della Tares semplificata introdotta con l'art. 5 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

CONSIDERATO che il Comune di Santopadre con Delibera di Giunta Comunale n° 8/2013 per l'anno 2013 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 5, comma 4 quater, del D.L. 31/08/2013 n° 102 continuando ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), già in vigore nell'anno 2012;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria, in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe approvate in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risulterebbero particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, bar, fiori e piante, generi alimentari, ecc...), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014:

SPESE		ENTRATE	
Stipendi	€ 49.460,00	Ruolo 2014	€ 125.000,00
contributi	€ 15.040,00		
carburante	€ 5.000,00		
spese di funzionamento	€ 1.000,00		
assicurazioni	€ 1.500,00		
SAF	€ 50.000,00		
manutenzione mezzi NN.UU.	€ 2.000,00		
raccolta differenziata	€ 1.000,00		
TOTALE	€ 125.000,00	TOTALE	125.000,00

RITENUTO quindi, a fronte di tali disposizioni e in considerazioni, che di fatto, quindi, non comportano una sostanziale modifica della precedente disciplina, confermare, anche, nel 2014 il regolamento e le tariffe deliberate ai fini TARSU nel 2013, continuando ad applicare una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadro e senza tener conto del numero di occupanti dell'unità abitativa, considerato che comunque viene garantita la copertura del costo del servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è, altresì, tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che per tale fattispecie la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Categoria 1 (garage private e cantine, scuole per ogni ordine e grado)	€ 1,15 mq
Categoria 2 (locali ad uso abitativo per nuclei familiari)	€ 1,15 mq
Categoria 3 (attività commerciali all'ingrosso, laboratori artigianali)	€ 2,00 mq
Categoria 4 (attività terziarie, circoli sportivi)	€ 5,00 mq
Categoria 5 (attività di vendita artigianale e/o commerciale al dettaglio)	€ 2,00 mq
Categoria 6 (ristoranti, banche, distributori di carburante, bar)	€ 5,00 mq

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire per l'anno 2014 le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 Dicembre
TASI	Acconto	16 dicembre
	Saldo	16 Dicembre
TARI	I° rata	Febbraio 2015
	II° rata	Aprile 2015
	III° rata	Giugno 2015

VISTO lo Statuto Comune;  
VISTO il D.Lgs. 267/2000;  
VISTO il D.Lgs. n° 163/06;  
VISTO il D. Lgs. n° 267/00;

### **DELIBERA**

- Di approvare la narrativa che si intende qui trascritta e per l'effetto di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>2 per mille</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	<b>7,6 per mille</b>
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	<b>9,6 per mille</b> , di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

- Di confermare le detrazioni per l'applicazione dell'IMU così come segue:
  - a) Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato, qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - b) La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da estendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
  - c) Di riconoscere valida l'esenzione del pagamento dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale ricadenti nel territorio comunale, previa apposita dichiarazione da parte degli aventi diritto, con annessa dimostrazione del diritto acquisto;
  - d) Di ritenere che la base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili (salvo espressa dichiarazione del soggetto passivo e verifica d'ufficio) e per i fabbricati d'interesse storico o artistico è ridotta del 50%:

### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone :

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>1 per mille</b>
Aliquota per comodati	<b>1 per mille</b>
Aliquota per locati a residenti	<b>1 per mille</b>
Aliquota per unità abitative a disposizione	<b>1 per mille</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	<b>1 per mille</b>
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	<b>1 per mille</b>
Aliquota per le aree edificabili	<b>1 per mille</b>

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari a circa il 25,39 per cento.

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 come da prospetto che segue:

SPESE		ENTRATE	
Stipendi	€ 49.460,00	Ruolo 2014	€ 125.000
contributi	€ 15.040,00		
carburante	€ 5.000,00		
spese di funzionamento	€ 1.000,00		
assicurazioni	€ 1.500,00		
SAF	€ 50.000,00		
manutenzione mezzi NN.UU.	€ 2.000,00		
raccolta differenziata	€ 1.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 125.000,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>125.000,00</b>

- Di confermare anche per l'anno 2014 le tariffe in vigore nel 2013 , la cui tassa sarà determinata esclusivamente sulla base dei metri quadri e senza tener conto del numero di occupanti, con l'applicazione dell'addizionale ex ECA del 10% , secondo l'orientamento della Corte dei Conti, così come segue:

Categoria 1 (garage privati e cantine, scuole per ogni ordine e grado)	€ 1,15 mq
Categoria 2 (locali ad uso abitativo per nuclei familiari)	€ 1,15 mq
Categoria 3 (attività commerciali all'ingrosso, laboratori artigianali)	€ 2,00 mq
Categoria 4 (attività terziarie, circoli sportivi)	€ 5,00 mq
Categoria 5 (attività di vendita artigianale e/o commerciale al dettaglio)	€ 2,00 mq
Categoria 6 (ristoranti, banche, distributori di carburante, bar)	€ 5,00 mq

- Di determinare la tariffa giornaliera, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 Giugno 2014
	Saldo	16 Dicembre 2014
TASI	Acconto	16 Dicembre 2014
	Saldo	16 Dicembre 2014
TARI	I° rata	febbraio 2015
	II° rata	Aprile 2015
	III° rata	giugno 2015

- potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di Aprile 2015;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere favorevole di regolarità amministrativa, nonché contabile

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario  
f.to : Rocco Marcuccilli

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la suddetta proposta di deliberazione corredata del parere;
- Sentito il Sindaco che procede ad illustrare la proposta di deliberazione;
- Chiede ed ottiene la parola il consigliere Stefano Sera, il quale a nome del gruppo di opposizione riferisce: *non condividiamo il sistema tariffario in quanto a nostro parere si poteva fare di più per i nostri concittadini in termini di riduzioni ed esenzioni, anche avvalendosi del modello ISEE ;*
- Proceduto a votazione palese e con sette voti favorevoli e con il voto contrario di dei sig.ri Consiglieri: Tonino Di Ruzza Di Ruzza, Stefano Sera e Marco Zagaroli

## DELIBERA

- Di approvare la suddetta proposta di deliberazione;
- Di dichiarare la presente, con ulteriore votazione palese e con sette voti favorevoli e con il voto contrario di dei sig.ri Consiglieri: Tonino Di Ruzza Di Ruzza, Stefano Sera e Marco Zagaroli, immediatamente esecutiva.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario  
f.to: Sig. Rocco Marcuccilli

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Sentito il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione, evidenziando i finanziamenti ottenuti, nonché l'impegno dell'Amministrazione nel reperire i suddetti contributi
- Proceduta a votazione palese e con voti unanimi

## **DELIBERA**

- Di approvare la suddetta proposta di deliberazione;
- Di dichiarare la presente con ulteriore votazione palese e con voti unanimi immediatamente esecutiva.

**IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO**

**IL PRESIDENTE**

f.to : Giampiero FORTE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to: Dr. Giovanni Battista Iaconelli

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on – line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.10.2014.

Santopadre, li 07.10.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to : Dr. Giovanni Battista Iaconelli